

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA CITTÀ, IVI COMPRESI GLI SPAZI
RICOMPRESI NEL PROGRAMMA "PIAZZE APERTE SCHEDA /LOCALIZZAZIONE
----- CIG**

TRA

il COMUNE DI MILANO C.F. 01199250158, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, rappresentato da [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], domiciliato per la carica in Milano, piazza Duomo n.19, nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, tale nominato con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2025 in atti Prot. 0171972.I, il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 933/2026 del 9 luglio 2026 nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. n. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 71, comma I, punto D dello Statuto del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità di seguito detto "il Comune" o "l'Amministrazione" e anche "Sponsee",

E

la società [denominazione] (di seguito, "Sponsor"), con sede legale in [----], C.F./P. IVA [---], rappresentata da [nome – cognome], nato a [-], il [--] [--] [----], in qualità di [legale rappresentante o altro], che sottoscrive il presente contratto in proprio ovvero, ove dichiarato, quale soggetto incaricato di agire in nome e per conto del Brand/Società [denominazione] in forza di idoneo titolo di rappresentanza conservato in atti, assumendo in ogni caso nei confronti del Comune di Milano tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 990/2026, del 23/07/2026 sono state approvate le linee di indirizzo per l'attivazione di procedure finalizzate alla raccolta di proposte da parte di soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici della città, ivi compresi gli spazi ricompresi nel programma "PIAZZE APERTE".
- in data 03/08/2026 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici della città, ivi compresi gli spazi ricompresi nel programma "Piazze APERTE", approvato con Determina Dirigenziale n. 6468 del 03/08/2026;

- con Determinazione Dirigenziale n. del2026 di approvazione della Sponsorizzazione tecnica della Società..... CIG [...] di importo pari a € [--]

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto di sponsorizzazione tecnica la realizzazione, a cura dello Sponsor, della proposta progettuale presentata nell'ambito dell'avviso pubblico del Comune di Milano l'acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici della città, ivi compresi gli spazi ricompresi nel programma "PIAZZE APERTE", riferita alla scheda di intervento Tipologia [xx] Scheda / localizzazione [xx] :

La proposta progettuale comprensiva degli allegati presentata dallo Sponsor, approvata dal Comune di Milano in esito alla procedura di selezione, è allegata al presente contratto sotto la lettera A e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Lo Sponsor si impegna a realizzare integralmente le attività, le opere, le forniture e le prestazioni previste nella proposta progettuale allegata, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto, nell'Avviso pubblico e negli ulteriori atti richiamati.

Articolo 2) Durata del contratto

Il presente contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dallo Sponsor, comprese quelle relative all'eventuale manutenzione prevista dal progetto approvato, nonché fino alla conclusione delle attività di verifica della regolare esecuzione ovvero di collaudo, qualora previste dalla natura dell'intervento.

I termini per la progettazione, l'esecuzione e il completamento delle prestazioni sono quelli indicati nel cronoprogramma allegato al presente contratto quale Allegato [xx], che ne costituisce parte integrante e

sostanziale. La decorrenza dei termini è stabilita dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione ovvero, qualora non previsto, dalla diversa data indicata dal Responsabile del procedimento.

Ai fini del presente contratto, l'intervento si intende concluso:

- ✓ per gli interventi comportanti lavori, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove previsto;
- ✓ per gli interventi consistenti esclusivamente nella fornitura e posa in opera di beni, arredi urbani o altre attrezzature, con la sottoscrizione del verbale di verifica della conformità della fornitura e della corretta installazione da parte del Comune di Milano.

Il contratto e gli obblighi a carico dello Sponsor cessano soltanto con la sottoscrizione del verbale di presa in consegna dell'intervento da parte del Comune di Milano ovvero, qualora sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi, del verbale di riconsegna dell'area, redatti in contraddittorio tra le parti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere allo Sponsor l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare eventuali difformità, vizi, carenze o ripristinare le condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro dell'area interessata.

Qualora, dovesse prolungarsi la tempistica dei lavori non sarà comunque possibile prolungare l'esposizione della pubblicità oltre il periodo stabilito contrattualmente.

Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor assume nei confronti del Comune di Milano tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della sponsorizzazione con la massima diligenza, nel rispetto del progetto approvato, della normativa vigente, delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e delle regole della buona tecnica.

Lo Sponsor è l'unico responsabile della progettazione, dell'esecuzione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, del collaudo, ove previsto, della manutenzione e di ogni altra attività necessaria alla completa realizzazione dell'intervento oggetto della sponsorizzazione, nonché dell'operato dei professionisti, delle imprese esecutrici e degli altri soggetti a qualunque titolo incaricati.

Lo Sponsor si impegna a realizzare integralmente la proposta progettuale di cui all'articolo 1, allegata al presente contratto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, lo Sponsor si obbliga a:

- a) redigere, ove necessario, i livelli progettuali richiesti dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico, nonché ogni elaborato tecnico, amministrativo e specialistico necessario all'esecuzione dell'intervento;

- b) eseguire integralmente gli interventi approvati nel rispetto del progetto validato dal Comune di Milano, delle eventuali prescrizioni impartite dagli uffici competenti, delle autorizzazioni acquisite, delle norme tecniche vigenti e delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili alle sponsorizzazioni tecniche;
- c) realizzare le opere a perfetta regola d'arte, utilizzando materiali conformi alle caratteristiche qualitative previste nel progetto approvato e garantendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela ambientale, accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, ove applicabili;
- d) assicurare, per tutta la durata dell'intervento, il coordinamento delle attività di cantiere, l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e il ripristino delle aree eventualmente interessate dai lavori;
- e) garantire, ove previsto dalla proposta progettuale o dal contratto, la manutenzione delle opere realizzate per il periodo stabilito, provvedendo tempestivamente all'eliminazione di eventuali difetti, ammaloramenti o situazioni che possano compromettere la funzionalità, il decoro o la sicurezza dell'intervento;
- f) attuare il piano di comunicazione approvato dall'Amministrazione comunale, nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle prescrizioni concordate, senza apportare modifiche non preventivamente autorizzate;
- g) esporre i propri segni distintivi (marchio, logo o denominazione) esclusivamente secondo le modalità, le dimensioni, la durata e le collocazioni autorizzate dal Comune di Milano e previste dal progetto approvato, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso pubblico, della presente Convenzione e dei regolamenti comunali;
- h) installare ed esporre il totem e ogni altro eventuale elemento pubblicitario o identificativo esclusivamente a decorrere dalla data formalmente comunicata dall'Amministrazione comunale e subordinatamente al rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione per la pubblicità temporanea. L'esposizione è consentita esclusivamente per la durata stabilita dalla presente Convenzione; eventuali proroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale; qualora l'Amministrazione autorizzi, in via eccezionale, l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi, cesate o altre opere provvisorie di cantiere, riservare gratuitamente al Comune di Milano spazi destinati alla comunicazione istituzionale per un periodo non inferiore al 10% della durata complessiva dell'esposizione pubblicitaria, secondo modalità, contenuti, tempi e sistemi di verifica concordati con l'Amministrazione;
- i) acquisire, a propria cura e spese, tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli eventualmente richiesti dalla Soprintendenza, dagli enti gestori dei sottoservizi e da ogni altra Amministrazione competente;

l) sostenere integralmente tutti i costi relativi alla progettazione, alle indagini preliminari, all'esecuzione delle opere, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, ai collaudi, alle certificazioni, alle eventuali manutenzioni previste dal contratto, al ripristino dei luoghi e ad ogni altro onere direttamente o indirettamente connesso alla realizzazione dell'intervento;

m) provvedere al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, ove dovuto, nonché di ogni tributo, imposta, canone o altro onere fiscale connesso all'esecuzione dell'intervento e all'eventuale esposizione dei segni distintivi dello Sponsor, secondo quanto previsto dalla normativa comunale vigente.

Lo Sponsor è responsabile, anche nei confronti dei terzi, di tutti i danni derivanti dalla progettazione, dall'esecuzione, dalla manutenzione e da ogni attività connessa alla realizzazione dell'intervento, obbligandosi a tenere indenne e manlevare il Comune di Milano da qualsiasi pretesa, azione, richiesta risarcitoria, onere o responsabilità conseguente a fatti imputabili allo Sponsor, ai propri incaricati o alle imprese esecutrici.

Il Comune di Milano resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra lo Sponsor e i professionisti, le imprese esecutrici, i fornitori e gli altri soggetti incaricati dallo stesso per la realizzazione dell'intervento ed è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i casi di responsabilità direttamente imputabili all'Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 4) Esecuzione delle prestazioni e soggetti esecutori

Lo Sponsor provvede direttamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero, qualora non vi provveda direttamente, si avvale degli operatori economici, dei professionisti e delle imprese esecutrici indicati nella proposta progettuale approvata.

Eventuali sostituzioni dei professionisti, delle imprese esecutrici o degli altri soggetti incaricati sono ammesse esclusivamente previa comunicazione al Comune di Milano e a condizione che i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente. Il Comune si riserva di richiedere la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e di opporsi motivatamente alla sostituzione qualora ne accerti la mancanza.

Lo Sponsor rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Comune della corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche quando si avvalga di professionisti, imprese o altri soggetti terzi, rispondendo del loro operato come del proprio.

Lo Sponsor garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione dell'intervento sia in possesso delle competenze professionali e delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente e che i rapporti di lavoro e di collaborazione siano instaurati e gestiti nel rispetto delle disposizioni legislative, previdenziali, assicurative e contrattuali applicabili, nonché delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Comune di Milano resta estraneo a qualsiasi rapporto giuridico, contrattuale, economico o di lavoro intercorrente tra lo Sponsor e i professionisti, le imprese esecutrici, i fornitori, i lavoratori dipendenti o gli altri soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento, con esclusione di ogni responsabilità in ordine ai relativi obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Lo Sponsor è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, professionisti e imprese incaricate, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Milano vigente al momento dell'esecuzione del contratto, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali". La violazione degli obblighi di comportamento, ove accertata e di particolare gravità, costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 5) Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune di Milano, in relazione alla tipologia e al valore della sponsorizzazione, riconosce allo Sponsor i benefici e le forme di ritorno di immagine previsti dalla proposta progettuale approvata e dal presente contratto, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni vigenti e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione. A tal fine, il Comune si impegna a:

- a) consentire allo Sponsor l'utilizzo del marchio, del logo, ove previsto, della denominazione o di altro segno distintivo negli spazi e con le modalità preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, in misura proporzionata al valore della sponsorizzazione e comunque senza che tale esposizione assuma carattere prevalente rispetto all'iniziativa nel suo complesso;
- b) assicurare, ove previsto dalla proposta progettuale approvata, la visibilità dello Sponsor nell'ambito delle attività e dei materiali di comunicazione istituzionale connessi all'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo, conferenze stampa, comunicati, manifesti, opuscoli, campagne di comunicazione, siti web e canali istituzionali del Comune di Milano, secondo modalità coerenti con il piano di comunicazione approvato;

- c) riconoscere, ricorrendone i presupposti, l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico non aventi natura commerciale, connesse a iniziative o eventi oggetto di sponsorizzazione tecnica, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o), del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell'11 marzo 2021;
- d) autorizzare, quale forma di ritorno di immagine, l'installazione di un pannello informativo ("totem"), secondo le specifiche tecniche definite dall'Amministrazione, con un fronte riservato alla comunicazione istituzionale del progetto e un fronte dedicato allo Sponsor. Non sono ammessi totem digitali. Il numero, le dimensioni, la collocazione e la durata dell'esposizione saranno determinati dall'Amministrazione in relazione al valore del ritorno di immagine riconosciuto e all'entità dell'investimento oggetto della sponsorizzazione.

Art. 6) Obblighi fiscali e fatturazione

Il valore della sponsorizzazione tecnica oggetto del presente contratto è determinato in € [--] oltre IVA nella misura di legge, per un importo complessivo pari a € [--].

Trattandosi di contratto di sponsorizzazione tecnica avente natura permutativa, ciascuna Parte emetterà fattura nei confronti dell'altra per il medesimo importo imponibile, con applicazione dell'IVA secondo la normativa vigente. Resta inteso che, qualora i beni o servizi oggetto della sponsorizzazione tecnica siano soggetti ad aliquote IVA diverse rispetto a quella applicabile alla prestazione di sponsorizzazione resa dal Comune di Milano, ciascuna Parte provvederà ad applicare in fattura l'aliquota IVA prevista dalla normativa tributaria vigente per la propria operazione, fermo restando il principio della reciproca fatturazione e il conseguente assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di competenza di ciascuna Parte.

Qualora, per effetto della diversa applicazione delle aliquote IVA, l'importo complessivo della fattura emessa dal Comune di Milano, comprensivo dell'imposta, risulti superiore all'importo complessivo della fattura emessa dallo Sponsor, a parità di valore imponibile della prestazione, lo Sponsor sarà

tenuto a corrispondere al Comune di Milano il relativo differenziale IVA, secondo modalità che saranno concordate tra le Parti. Lo Sponsor si impegna a emettere e trasmettere la propria fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), e comunque previo coordinamento con il Comune di Milano, al fine di garantire la contestualità delle operazioni di fatturazione.

A tal fine, lo Sponsor trasmetterà preventivamente al Comune una copia di cortesia della fattura, sulla base della quale le Parti concorderanno la data di emissione e trasmissione delle rispettive fatture elettroniche.

Qualora ricorrano motivate esigenze amministrative o fiscali, lo Sponsor potrà richiedere il differimento del termine di emissione della fattura. Il Comune di Milano, valutata la richiesta, potrà autorizzare un diverso termine, fermo restando l'obiettivo di assicurare la contestualità delle operazioni di fatturazione.

Il Comune di Milano provvederà, a sua volta, all'emissione della corrispondente fattura elettronica nei confronti dello Sponsor, per il medesimo importo imponibile.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, le operazioni permutative derivanti da contratti di sponsorizzazione non sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). La fattura elettronica dovrà essere intestata al Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano C.F./P. IVA 01199250158 e dovrà riportare i seguenti elementi:

referimenti del presente contratto; numero della Determinazione Dirigenziale di approvazione; CIG, Codice Area: 002260000199999; Codice IPA: PORFYO; codice di esigibilità IVA "I", ove applicabile; eventuale riferimento al regime di esenzione IVA previsto dalla normativa vigente; coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e si impegna a trasmettere al Comune di Milano la documentazione richiesta ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi.

Articolo 7) Assicurazione

Lo Sponsor è tenuto a stipulare, prima dell'avvio delle attività, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), conforme ai requisiti di cui al presente articolo.

Prima dell'avvio delle attività, lo Sponsor dovrà trasmettere al Comune di Milano copia della polizza, ovvero della relativa appendice qualora si avvalga di una polizza già in essere, unitamente alla documentazione attestante l'efficacia della copertura assicurativa.

L'avvio delle attività è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della conformità della copertura assicurativa ai requisiti previsti dal presente contratto.

La polizza dovrà garantire la copertura dei danni cagionati a terzi, ivi compresi il Comune di Milano, il personale dell'Amministrazione, gli utenti e qualsiasi altro soggetto, nonché dei danni arrecati a beni pubblici o privati, al suolo pubblico, agli impianti e alle opere esistenti, comunque derivanti dalla progettazione, installazione, gestione, manutenzione, esercizio e rimozione delle installazioni oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali spazi promozionali.

Il massimale della copertura assicurativa non potrà essere inferiore a **€ 10.000.000,00** per sinistro.

In alternativa alla stipula di una polizza dedicata, lo Sponsor potrà avvalersi di una polizza assicurativa già in essere, propria ovvero dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle attività, purché avente garanzie non inferiori a quelle richieste dal presente contratto. In tale ipotesi dovrà essere prodotta apposita appendice o dichiarazione dell'impresa assicuratrice attestante che la copertura assicurativa comprende anche le attività svolte in esecuzione del presente contratto per conto del Comune di Milano.

La polizza dovrà avere efficacia dalla data di avvio delle attività e mantenere la propria validità fino al completamento di tutte le prestazioni contrattuali, comprese le operazioni di disallestimento.

Lo Sponsor dovrà consegnare al Comune di Milano, prima dell'avvio delle attività, copia della polizza o dell'appendice assicurativa, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio. Qualora il premio sia corrisposto in rate periodiche, lo Sponsor dovrà trasmettere, alle rispettive scadenze, la documentazione attestante il permanere della copertura assicurativa.

La copertura assicurativa dovrà estendersi anche alle attività svolte dai soggetti, a qualsiasi titolo, incaricati dallo Sponsor dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilità dello Sponsor nei confronti del Comune di Milano.

Articolo 8) Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Milano.

Art. 9) Garanzia definitiva

A garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al loro inadempimento, lo Sponsor ha costituito, una garanzia di importo pari al 10% del valore complessivo della sponsorizzazione. La garanzia è prestata mediante:

deposito cauzionale dell'importo di € [--], costituito in data [--] presso la Tesoreria del Comune di Milano;

oppure

fideiussione bancaria/assicurativa n. [--], dell'importo di € [--], rilasciata in data [--] da [--], acquisita agli atti del Comune di Milano.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del Comune di Milano, con obbligo di pagamento entro quindici giorni dalla richiesta;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice civile;
- d) l'efficacia della garanzia fino all'emissione dell'atto di svincolo da parte del Comune di Milano.

Qualora la garanzia venga escussa, anche parzialmente, lo Sponsor è obbligato a reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, fino alla concorrenza dell'importo originariamente garantito.

Lo svincolo della garanzia sarà disposto dal Comune di Milano a seguito della verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e dell'assenza di contestazioni pendenti.

Articolo 10) Controlli

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del presente contratto, il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dallo Sponsor, la conformità delle opere e delle attività riportate nella proposta progettuale approvata e qui allegata

sotto la lettera A, nonché il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e della normativa vigente.

A tal fine, il Comune di Milano potrà, direttamente o tramite propri incaricati:

- a) effettuare sopralluoghi e ispezioni presso le aree interessate dal cantiere;
- b) richiedere allo Sponsor ogni informazione, documentazione o chiarimento ritenuto necessario ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, occupazione di suolo pubblico, impiantistica e di ogni altra prescrizione applicabile alle attività oggetto della sponsorizzazione;
- d) impartire le prescrizioni ritenute necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto, alle quali lo Sponsor è tenuto a conformarsi entro il termine assegnato;
- e) verificare che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti e delle abilitazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Articolo 11) Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune di Milano. Restano ferme le vicende soggettive dello Sponsor derivanti da operazioni di trasformazione, fusione, scissione o conferimento d'azienda, purché non comportino pregiudizio per la corretta esecuzione del contratto e siano tempestivamente comunicate al Comune di Milano.

Articolo 12) Penali

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora lo Sponsor non adempia, anche parzialmente o tardivamente, agli obblighi previsti dal presente contratto, dal progetto approvato, dall'Avviso pubblico o dalle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, il Comune di Milano potrà applicare una o più penali, previa contestazione dell'inadempimento mediante PEC e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la regolarizzazione dell'inadempimento, ove ciò sia ancora possibile. Le penali potranno essere applicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di:

mancato rispetto della proposta progettuale approvata o delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione;

mancata acquisizione o perdita di efficacia delle autorizzazioni, dei nulla osta o delle certificazioni necessarie;

mancato mantenimento della copertura assicurativa o della garanzia fideiussoria previste dal contratto;

mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di ogni altra prescrizione contrattuale

La penale sarà determinata in misura proporzionata alla gravità dell'inadempimento, alla sua durata, alle conseguenze prodotte sul regolare svolgimento dell'iniziativa, all'eventuale pregiudizio arrecato all'immagine del Comune di Milano e della Città, nonché all'eventuale recidiva dello Sponsor, fino a un importo massimo complessivo pari al **10% del valore del contratto**.

Le penali sono applicabili anche qualora, su autorizzazione del Comune di Milano, le attività siano state avviate prima della sottoscrizione del presente contratto.

Il Comune di Milano potrà recuperare gli importi dovuti a titolo di penale mediante escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria di cui all'art. 9, fermo restando l'obbligo dello Sponsor di provvedere al suo reintegro nei termini previsti dal presente contratto.

L'applicazione delle penali non preclude l'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Articolo 13) Risoluzione

Il Comune di Milano potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta trasmessa allo Sponsor a mezzo PEC, nei casi di grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione, esecuzione parziale ovvero realizzazione degli interventi in difformità rispetto al progetto approvato dal Comune di Milano;
- b) grave inadempimento nell'esecuzione delle attività di progettazione o realizzazione degli interventi, consistente nel mancato rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, delle regole dell'arte e delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa dallo stesso richiamata o comunque applicabile, delle disposizioni normative vigenti, nonché delle condizioni previste dal presente contratto e dalla documentazione della procedura di sponsorizzazione;
- c) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari o di ogni altra disposizione normativa applicabile alle attività oggetto della sponsorizzazione;
- d) cessione del contratto o trasferimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano;
- e) accertata falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese dallo Sponsor ai fini della partecipazione alla procedura di individuazione del soggetto sponsor, sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico ovvero insorgenza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
- f) mancato mantenimento, rinnovo o reintegro delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente contratto;
- g) comportamenti dello Sponsor, dei suoi incaricati o delle imprese esecutrici che rechino grave pregiudizio all'immagine, al decoro o alla reputazione del Comune di Milano o della Città, ovvero che determinino situazioni di conflitto di interessi incompatibili con il perseguimento dell'interesse

pubblico. Resta ferma la facoltà del Comune di Milano di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice civile negli ulteriori casi di inadempimento non espressamente disciplinati dal presente articolo, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di particolare urgenza o di grave pregiudizio per l'interesse pubblico. La risoluzione del contratto per fatto imputabile allo Sponsor non pregiudica il diritto del Comune di Milano al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, né l'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal presente contratto, inclusa l'escussione delle garanzie eventualmente prestate ai sensi dell'articolo 9.

Nel caso di risoluzione in danno, l'Amministrazione può riprendere in consegna l'area anche unilateralmente e con effetto immediato dalla relativa comunicazione inviata via PEC, rimanendo fermi tutti gli obblighi dello Sponsor di cui sopra.

Articolo 14) Recesso

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non prevedibili al momento della sottoscrizione, ovvero qualora si rendano necessari interventi o modifiche alla destinazione d'uso delle aree interessate dall'iniziativa incompatibili con la realizzazione della sponsorizzazione.

Il recesso sarà comunicato allo Sponsor mediante PEC con un preavviso non inferiore a 10 giorni, salvo situazioni di particolare urgenza connesse alla tutela dell'interesse pubblico.

In caso di recesso da parte del Comune di Milano per motivi di interesse pubblico, allo Sponsor sarà riconosciuto esclusivamente un indennizzo commisurato al valore delle prestazioni eventualmente già eseguite e non ancora compensate, detratto il valore della visibilità e del ritorno di immagine già conseguito dallo Sponsor sino alla data di efficacia del recesso, determinato secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1416/2024. Lo Sponsor potrà recedere dal contratto esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore o per eventi non imputabili allo stesso che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni assunte. Il recesso dovrà essere comunicato al Comune di Milano mediante PEC con un preavviso non inferiore a 30 giorni, corredato dalla documentazione comprovante le ragioni impeditive.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto allo Sponsor alcun indennizzo, rimborso o compensazione a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese sostenute per la progettazione e realizzazione anche parziale dell'intervento. Lo Sponsor potrà inoltre recedere dal contratto prima dell'avvio delle attività mediante comunicazione PEC al Comune di Milano. In tale caso, salvo che il recesso sia determinato da cause non imputabili allo Sponsor riconducibili a forza maggiore, il Comune potrà procedere all'escussione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

In caso di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, lo Sponsor resta comunque obbligato all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi, alla rimozione delle opere o dei manufatti, ove richiesta dal Comune, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, qualora dovuto in relazione alla tipologia dell'intervento.

Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della normativa antimafia (ope legis)

Ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Comune di Milano ha provveduto a presentare apposita richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) nei confronti dello Sponsor.

Considerata l'urgenza connessa alla realizzazione delle iniziative natalizie e alla necessità di rispettare il relativo cronoprogramma, il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto è pertanto sottoposto a condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e si intenderà automaticamente risolto qualora, a seguito degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, pervenga informazione antimafia interdittiva nei confronti dello Sponsor.

In tale eventualità, il Comune di Milano procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di effetti dell'informazione antimafia interdittiva e di conseguenze sugli atti eventualmente già eseguiti.

Articolo 16) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016, D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione

amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> – sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 17) Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 18) Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti

Lo Sponsor si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing per la segnalazione di illeciti o irregolarità, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Qualora le segnalazioni riguardino comportamenti illeciti o irregolarità riferibili al Comune di Milano e connessi alle attività oggetto della presente sponsorizzazione, potranno essere effettuate attraverso la piattaforma di segnalazione del Comune di Milano, accessibile dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, alla voce “Segnala un illecito – Whistleblowing”.

Lo Sponsor garantisce che i soggetti destinatari dell'informazione siano messi a conoscenza delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 a favore del segnalante.

Lo Sponsor dovrà dare evidenza dell'avvenuta informazione ai propri dipendenti e collaboratori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 19) Disposizioni generali

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti Comunali applicabili alla materia oggetto del presente contratto. Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi, Regolamenti Vigenti e all'Avviso. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Articolo 20) Registrazione

Il presente contratto, composto da n. [...] pagine, è redatto in originale e sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Milano, li.....

Per il COMUNE DI MILANO

Per lo SPONSOR

IL DIRIGENTE.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI

f.to digitalmente

f.to digitalmente

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023, adottato in attuazione dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36